

LETTERA COMMERCIALE EX ART. 18 D.LGS. n. 36/2023

Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs 36/2023, di un servizio di formazione sul tema delle convalide delle dimissioni e risoluzioni consensuali delle lavoratrici madri

Si comunica che con determinazione dirigenziale n. xxxx del xxxx, si è proceduto ad affidarle il servizio in oggetto che sarà disciplinato dalla presente lettera commerciale.

Si chiede la sottoscrizione per accettazione della presente lettera.

Art.1 - Oggetto del servizio

La prestazione occasionale ha ad oggetto un servizio di formazione rivolto agli Ispettori del Lavoro della sede territoriale di Bologna sul tema delle convalide delle dimissioni e risoluzioni consensuali delle lavoratrici madri.

In particolare, si prevede:

- la predisposizione di un questionario complementare a quello già in uso dalle sedi territoriali dell'Ispettorato del Lavoro finalizzato alla raccolta dati che confluiscono nella Relazione annuale sulle convalide delle dimissioni e risoluzioni consensuali delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri ai sensi dell'art. 55 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
- lo svolgimento di attività di formazione rivolte agli Ispettori del lavoro della Sede territoriale di Bologna sul questionario concordate con gli Uffici del Settore Istruzione e Sviluppo Sociale.
- la redazione di un rapporto che approfondirà il fenomeno delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali delle lavoratrici madri, suggerendo anche eventuali azioni di contrasto dello stesso.

Art. 2 - Durata dell'affidamento

Il servizio decorre dalla data di sottoscrizione per accettazione della presente lettera e scade al termine delle attività di cui all'art. 1e in ogni caso non oltre il 31/12/2023.

Ogni genere di modifica e/o integrazione del presente contratto dovrà essere redatta in forma scritta, accettata e controfirmata da entrambe le parti.

Art. 3 - Impegni finanziari e modalità di pagamento per la realizzazione

Il corrispettivo complessivo è determinato nella misura di euro € 3.000 € (onnicomprensivo di oneri). La Città metropolitana di Bologna trasferirà all'affidatario il compenso in un'unica *tranche* a seguito di presentazione di relazioni sull'attività svolta, vistate dalla Dirigente del Settore Istruzione e Sviluppo sociale e previa presentazione di nota riscontrata regolare.

Art. 4 - Disponibilità degli elaborati

Le parti concordano che tutti i prodotti realizzati sono di proprietà della Città metropolitana di Bologna, che ne ha libertà di utilizzo autonomo per i propri fini istituzionali, associando in ogni caso tali prodotti al nominativo del prestatore e al ruolo di quest'ultimo nella realizzazione degli stessi. Anche l'affidatario potrà utilizzare i prodotti realizzati, citando l'affidamento sottoscritto dalla Città metropolitana di Bologna, a condizione che da tale utilizzo non gliene derivi lucro diretto.

Art. 5 - Inadempimento, recesso, risoluzione e impossibilità sopravvenuta

È prevista l'applicazione di una penale nella misura del 2% del totale del corrispettivo per ritardo o inadempimento di una delle principali prestazioni previste all'art. 1, a seguito di contestazione scritta e previa assegnazione di termine per controdedurre. A seguito di reiterata applicazione della penale, il committente si riserva di procedere alla risoluzione contrattuale anticipata.

In caso di inadempimento totale delle prestazioni di cui all'art. 1, imputabili al collaboratore/prestatore, il presente contratto verrà immediatamente risolto, fatte salve le eventuali azioni di risarcimento danni.

Il contratto può essere risolto nei seguenti ulteriori casi:

- per scadenza del termine o per avvenuto completamente delle prestazioni dedotte in contratto;
- per sopravvenuta impossibilità della prestazione;
- per recesso ai sensi del successivo comma;
- per rinuncia.

Ciascuna delle parti firmatarie può recedere quando si verificano:

- gravi inadempienze contrattuali;
- commissione da parte dell'affidatario di reati previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 235/2012;
- danneggiamenti a terzi o al committente imputabili a dolo o colpa grave;
- furto di beni da parte dell'affidatario;
- inosservanza da parte dell'affidatario di obblighi e divieti stabiliti nel contratto stipulato.

Il contratto potrà essere altresì risolto in caso di violazione da parte dell'affidatario degli obblighi di comportamento di cui al codice di comportamento dei dipendenti pubblici nazionale e di cui al

codice di comportamento della Città metropolitana di Bologna, per quanto compatibili, codici che – pur non venendo materialmente allegati al presente contratto – sono consegnati in copia contestualmente alla sottoscrizione.

Nel caso di risoluzione, tranne che per scadenza contrattuale, o nel caso di recesso anticipato, le parti dovranno darne motivata comunicazione scritta con preavviso di 15 giorni; l'affidatario ha diritto al pagamento dei compensi maturati fino al momento dell'interruzione, ferma restando la possibilità per le parti di agire per eventuale risarcimento danni.

Art. 6 - Responsabilità dell'esecuzione del contratto e delle verifiche del buon esito dell'affidamento

La responsabilità dell'esecuzione del presente contratto è in capo alla Dirigente del Settore Istruzione e Sviluppo sociale Dott.ssa Fabrizia Paltrinieri.

Art. 7 - Sicurezza

L'affidatario opererà in modo autonomo, osservando le disposizioni vigenti in materia previdenziale, assicurativa, infortunistica e di sicurezza (D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni). La Città metropolitana di Bologna resta estranea dalla responsabilità conseguente a qualsiasi danno diretto o indiretto, possa derivare a persone o cose nell'espletamento del servizio.

L'affidatario, agli effetti contributivi ed assicurativi, non potrà vantare alcuna pretesa nei confronti della Città metropolitana di Bologna e si impegna a rispettare tutte le indicazioni in materia di Sicurezza e a prendere visione della cartellonistica presente presso i locali/archivi che visionerà durante l'esecuzione del servizio e funzionali all'evacuazione. Per ogni eventuale problema connesso ai temi della sicurezza e della prevenzione l'affidatario farà riferimento alla Dirigente del Settore Istruzione e Sviluppo sociale o suo delegato.

Art. 8 - Responsabilità nel trattamento dati e rispetto normativa in materia di privacy – Nomina a responsabile esterno ed incaricato del trattamento dei dati personali

Titolare del trattamento dei dati è la Città metropolitana di Bologna. Tutti i dati personali di cui la Città metropolitana venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del GDPR n. 679/2016.

Dato atto dell'art. 7 del Regolamento¹ della Città metropolitana di Bologna di attuazione in materia di protezione dei dati personali², si individua il Prof. Roberto Rizza quale responsabile esterno del

¹ Ultravigente, per quanto compatibile, ai sensi dell'art. 42 comma 3, dello Statuto della Città Metropolitana di Bologna

² Il testo del Regolamento di attuazione in materia di protezione dei dati personali della Città metropolitana di Bologna, approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 79 del 20/09/2005 e coordinato con le modifiche successivamente apportate dalle deliberazioni del Consiglio provinciale n. 45 del 04/07/2006 e n. 91 del 12/12/2006, è

trattamento dei dati personali necessario all'esecuzione del presente contratto ed al compimento degli atti conseguenti.

Al termine del contratto, ovvero nell'ipotesi di scioglimento, per qualsivoglia causa, del medesimo, la designazione a responsabile esterno del trattamento dei dati personali decadrà automaticamente.

Art. 9 - Foro competente

Le parti convengono la competenza esclusiva del Foro di Bologna per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le stesse nell'esecuzione del rapporto contrattuale.

Art. 10 - Spese contrattuali

Tutte le spese inerenti alla stipula e l'esecuzione del presente atto sono a carico dell'affidatario.

Il presente contratto non viene sottoposto a repertoriamento, ai sensi dell'art. 32 del vigente regolamento provinciale dei contratti.

Art. 11 - Limitazioni a carico dell'affidatario

È fatto espresso divieto all'affidatario di dar luogo alla cessione del presente contratto e/o alla cessione del credito oggetto del medesimo a terzi.

Art. 12 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non previsto e disciplinato dalla presente lettera si rinvia alle disposizioni di legge e ai Regolamenti della Città metropolitana di Bologna reperibili sul sito internet www.cittametropolitana.bologna.it nella home page alla voce Documenti/Regolamenti.

La Dirigente del Settore Istruzione e Sviluppo sociale

Dott.ssa Fabrizia Paltrinieri

Documento firmato digitalmente

Si chiede la restituzione della presente lettera, sottoscritta per accettazione.

L'affidatario

Prof. Roberto Rizza
